

BANDA DI FREQUENZE (kHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
3155,0000 - 3200,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 26 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni di nave -Apparati medicali per audiolisi -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
3200,0000 - 3230,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni di nave -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
3230,0000 - 3400,0000	FISSO 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico 1	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Stazioni di nave -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03

BANDA DI FREQUENZE (kHz)	SERVIZIO	GESTORE	UTILIZZAZIONI	NORMATIVA INTERNAZIONALE
10150,0000 - 11175,0000	FISSO 1 13	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-Servizi di emergenza -Reti fisse ad uso pubblico -SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03
	MOBILE escluso mobile aeronautico (R) 1 13	Ministero comunicazioni Ministero difesa	-SRD applicazioni di tipo induttivo	ERC/REC 70-03

05A12269

DECRETO 30 novembre 2005.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2006.**IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e